

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 53/47/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Società F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.p.A., con tempestivo ricorso, si opponeva all'avviso d'accertamento, col quale l'Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione ai fini IVA il mancato versamento dell'imposta relativa all'attività di mediazione di una società straniera per € 42.866,00 e ai fini IRES e IRAP alcuni costi ritenuti indeducibili perché privi di competenza, per € 226.329,00, o perché privi d'inerenza, per € 95.539,60.

Ai fini IRES e IRAP eccepiva, in primo luogo, l'illegittimità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 1 e 2, del TUIR, avendo l'Ufficio ritenuta non di competenza dell'esercizio 2004, bensì del 2003, la fattura di € 214.329,00, relativa all'attività di mediazione per la vendita di immobile in Pero, essendosi conclusa, a parere del medesimo Ufficio, in detto periodo l'attività in questione.

Nulla veniva obiettato, invece, in relazione alla ripresa di € 12.000,00, derivante da attività di sponsorizzazione, anch'essa ritenuta di competenza dell'esercizio 2003, come evidenziato nella relativa fattura n. 112004 emessa da MUBA Coop. Sociale a r.l.

In secondo luogo, contestava la legittimità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, del TUIR, con riferimento alla ripresa dei costi di consulenze amministrative sostenute nei confronti dello Studio Legale Morena, Bonvicini, Aghina e Ludergrani, relativi alla cessione di partecipazione in Interfila Srl., ritenuti non inerenti perché riferiti a un provento esente nonché di spese sostenute per organizzare incontri per la presentazione contestuale di nuovi prodotti alla propria "forza agenti".

Quanto ai costi di consulenza precisava non trattarsi di costi esclusivamente riferiti al provento esente, bensì, in misura indistinta, ad attività produttive di proventi computabili e attività produttive di proventi esenti. L'organizzazione d'incontri per l'aggiornamento degli agenti, inoltre, non poteva che essere considerata inerente.

Infine, riguardo al rilievo IVA, contestava l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione ed errata applicazione dell'art. 19 del DPR 633/72. Sottolineava, a tale proposito, che la mancata emissione di autofattura non configurerebbe omesso versamento d'imposta, poiché la norma prevede, per talune operazioni, l'obbligo di emettere autofattura e di annotarla in maniera distinta nel "registro delle fatture emesse" e "in quello degli acquisti", di modo che si formi un credito IVA esattamente corrispondente all'imposta dovuta.

L'Agenzia delle Entrate, con memoria di costituzione in giudizio, riproponeva i motivi dell'accertamento e chiedeva il rigetto integrale del ricorso.

La discussione avviene in data odierna, in pubblica udienza, con l'intervento di entrambi le parti in causa, che insistono, ognuna, sulle proprie richieste.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto, vista la parziale fondatezza della domanda di parte ricorrente.

Va riconosciuta, innanzitutto, la competenza all'esercizio 2004 dei costi concernenti l'attività di mediazione per € 214.329,00, che l'Ufficio ha, al contrario, ritenuto di competenza del 2003, poiché detta attività deve ritenersi completata solamente alla

conclusione della compravendita dell'oggetto della stessa attività, che, nel caso di specie, trattandosi di trasferimento d'immobile, deve reputarsi ultimata alla stipula dell'atto notarile, avvenuto il 10 febbraio 2004.

Deve essere confermata, invece, la ripresa di € 12.000,00, derivante da attività di sponsorizzazioni, in quanto nessuna giustificazione viene fornita dalla ricorrente a giustificazione dell'annullamento della stessa.

Si deve, inoltre, ritenere motivata la richiesta di annullamento della ripresa delle fatture emesse dallo Studio Legale Morena, Bonvicini, Aghina e Ludergrani, riferendosi le stesse, in misura indistinta, ad attività produttive di proventi computabili e ad attività produttive di proventi esenti, essendo oggetto di tali fatture anche l'esame del contratto di fornitura predisposto da Intercos.

Altrettanto vanno considerate inerenti alle spese di soggiorno sostenute per organizzare incontri di presentazione di nuovi prodotti della società, essendo esse dovute alla necessità di concentrare in un unico luogo la presenza dei soggetti coinvolti nell'attività di vendita su tutto il territorio nazionale.

Infine, anche la ripresa relativa all'IVA deve essere annullata. Infatti, come affermato dalla Risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 56/E del 06/03/2009, laddove sia constatata una violazione del regime dell'inversione contabile che comporti, in quella sede, l'assolvimento del tributo da parte dei contribuenti, contestualmente all'accertamento del debito, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione della medesima imposta; pertanto il contribuente non è tenuto a versare alcun ammontare a titolo d'imposta all'Erario, qualora sia riconosciuta la spettanza integrale della detrazione.

La natura della controversia e la complessità della materia, tuttavia, consigliano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

#### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie in parte il ricorso ad eccezione della ripresa di € 12.000,00, relative alle sponsorizzazioni.

Spese compensate.